DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 6 luglio 2022, n. 137 Direttore tecnico agenzia di viaggio e turismo. Attuazione D.G.R. n. 811 del 06/06/2022. Disposizioni attuative in materia di esami di abilitazione, nomina Commissioni d'esame, rilascio degli attestati di qualificazione e abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di "Direttore tecnico agenzia di viaggio e turismo " ai sensi dell'art. 2, comma 7, lettera e) del D.M. 1432/2021.

Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione

Visti:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l'art. 18 del D. Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo denominato "Modello ambidestro
 per l'innovazione della macchina amministrativa regionale MAIA" approvazione atto di alta
 organizzazione, integrata con la DGR n. 458 dell'08/04/2016;
- il D.P.G.R. n. 443 del 31.7.2015, recante: "Adozione del modello organizzativo denominato 'Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA'. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il DPGR n. 304 del 10/05/2016 "Modifiche ed integrazioni al decreto del 31 luglio 2015, n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale-"MAIA";
- il DPGR n. 316 del 17/05/2016 "Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni";
- la D.G.R. n. 1974 del 7/12/2020 "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0";
- la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui è stato prorogato e conferito l'incarico di Dirigente della Sezione Turismo;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2022 "Adozione dell'atto di alta organizzazione . Modello organizzativo MAIA 2.0";
- la D.D. n. 1 del 16/02/2022 "Rimodulazione dei Servizi afferenti la Segreteria Generale della Presidenza, il Dipartimento Bilancio, Affari generali e infrastrutture, il Dipartimento Sviluppo economico, il Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio, Il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale, il Dipartimento Welfare";
- la D.D. n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti gli incarichi dei Dirigenti di Servizio;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Premesso che:

La professione di "Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo" è contemplata dall'art. 20 c.d. "Codice del

Turismo" approvato con D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, secondo cui "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano".

Nelle more dell'adozione del succitato decreto, sussistendo un vuoto normativo, le regioni e le province autonome, anche al fine di evitare un blocco delle procedure abilitative, hanno proceduto autonomamente alla disciplina della figura professionale di "Direttore tecnico di Agenzia di viaggi".

La Regione Puglia, analogamente alle altre Regioni e Province autonome, si è dotata di una propria normativa in merito, in ultimo con la Legge Regionale 30 aprile 2019, n. 17 e ss.mm.ii, "Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo" (BURP - n. 46 suppl. del 2/05/2019), dove al Titolo II ha definito caratteristiche e requisiti del "Direttore tecnico di Agenzia di viaggi" e la relativa modalità abilitativa.

Per colmare il vuoto normativo descritto, protrattosi per un decennio, all'esito di una preventiva concertazione tra le strutture tecniche del Ministero del Turismo e delle Regioni e Province autonome, nella seduta del 4 agosto 2021, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ha adottato, su proposta del Ministero del Turismo, l'intesa ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sullo schema di decreto del Ministro del Turismo concernente la disciplina dei requisiti professionali a livello nazionale dei Direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo (Rep. Atti n. 147/CSR del 4 agosto 2021).

A seguito dell'Intesa il Ministro del Turismo ha emanato il D.M. 5 agosto 2021 (prot. n. 1432) "Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo" che è entrato in vigore in data 6 agosto 2021.

Il predetto decreto nel determinare i requisiti professionali dei Direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo (nello specifico trattasi di requisiti soggettivi, formativi e linguistici) dispone anche che l'abilitazione è rilasciata dalle Regioni e dalle Province autonome, previo accertamento del possesso dei predetti medesimi requisiti.

Sintetizzando, l'abilitazione che è valida su tutto il territorio nazionale, viene rilasciata sulla base di titoli o, previa frequenza di specifico corso di formazione, al superamento di un <u>esame finale</u> (art. 2, comma 7, lettera e) o, ancora, nel caso in cui la regione non attivi i corsi (di cui alla richiamata lettera e), previo superamento di apposito <u>esame</u> bandito dalla medesima regione, o, infine, sulla base dell'esperienza professionale acquisita.

Il citato D.M. stabilisce quindi:

- requisiti professionali;
- · competenza al rilascio dell'abilitazione;
- percorsi di abilitazione.

In dettaglio il D.M., in presenza di diversi percorsi abilitativi (semplificando: titoli o esame), stabilisce requisiti soggettivi, linguistici e formativi comuni che i candidati devono possedere a prescindere dal percorso abilitativo di seguito riportati.

Requisiti soggettivi:

- a) maggiore età;
- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'UE, ovvero cittadinanza di un altro Stato congiuntamente alla posizione regolare con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro;
- c) godimento dei diritti civili e politici;

- d) assenza di condanne per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 codice penale;
- e) assenza di misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

Requisiti formativi:

- a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da una scuola statale o legalmente riconosciuta o parificata, conseguito anche all'estero purché ne sia valutata l'equivalenza da parte della competente autorità italiana;
- adeguata conoscenza delle seguenti materie: legislazione turistica; tecnica turistica; amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo; geografia turistica; tecnica dei trasporti; marketing turistico.

Requisiti linguistici:

Possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, pari o superiori al livello B2 del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) rilasciata da enti certificatori riconosciuti, di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012 (Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in lingua straniera del personale scolastico).

Sulla scorta di quanto sinora esposto risulta evidente che, con l'entrata in vigore del D.M. 1432 del 5 agosto 2021, le Regioni e le Province autonome possono rilasciare, senza necessità di ulteriori formalità o adempimenti le abilitazioni professionali per titoli in base al combinato disposto dell'art. 2, commi 1, 2, 3, 4 e 7 con riferimento alle lettere da a) a d) del D.M. 1432/2021, nonché ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 206/2007.

Per quanto ci occupa ulteriormente, nel verbale della Conferenza Stato Regioni (Rep. Atti n. 147/CSR del 4 agosto 2021, punto 29) viene riportato che le Regioni "hanno altresì deciso di avviare un percorso per dotarsi di un <u>unico format per gli esami</u>" al fine di garantire un'uniformità sostanziale a livello nazionale e che "è necessario <u>condividere l'articolazione di dettaglio del corso di formazione</u>, diversamente a fronte di una stessa durata e dell'indicazione generica delle materie, è verosimile che si verifichino differenze a livello territoriale che potrebbero impattare sulla validità nazionale dell'abilitazione".

Occorreva quindi, ai fini di dare piena attuazione al D.M. 1432/2021, che le Regioni e le Province autonome procedessero a definire in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome un apposito accordo concernente:

- l'articolazione di dettaglio del corso di formazione di cui all'art. 2 comma, 7 lett. e) del D.M.;
- la definizione di un unico format per gli esami previsti all'art. 2 comma, 7 lett. e) ed f) del D.M..

Entrambi i punti sono stati oggetto di formale accordo approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 16 marzo 2022 Rep. atti n. 22/48/CR10/C16-C17.

Con il predetto Accordo, all'esito delle attività istruttorie svolte, e coerentemente con quanto sinora esposto, sono state approvate le "Linee guida in materia di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo" in uno con i relativi allegati costituiti da:

- 1. Standard professionale e formativo del direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo;
- 2. Format esame di abilitazione;
- 3. Format Attestato di qualificazione;
- 4. Modello istanza di abilitazione (art. 2 del D.M. 1432/2021);
- 5. Format Attestato di abilitazione (art. 2 del D.M. 1432/2021).

Dato atto che:

L'abilitazione, che ha valore su tutto il territorio nazionale, può essere rilasciata dalla Regione:

- a) a seguito di un esame finale collocato a valle della frequenza di uno specifico corso di formazione (art. 2, comma 7, lettera e, del D.M.);
- b) a seguito di esame di abilitazione bandito dalla medesima Regione che non attivi i corsi di cui alla richiamata lettera e (art. 2, comma 7, lettera f, del D.M.), c.d. esame ad accesso diretto.

Sintetizzando al massimo, il percorso abilitativo (lettera a) si delinea nel seguente modo:

- 1. frequenza del corso di formazione e superamento dell'esame finale, cui consegue un "Attestato di qualificazione";
- 2. istanza di parte alla Regione diretta al rilascio dell'abilitazione;
- 3. accertamento da parte della Regione del possesso dei requisiti soggettivi, formativi (diploma di istruzione di secondo grado) e linguistici;
- 4. rilascio abilitazione o diniego.

E' del tutto evidente che con riferimento all'esame ad accesso diretto (lettera b) il percorso abilitativo è pressoché analogo, eccettuata la frequenza del corso di formazione, salvo la disciplina di dettaglio disposta dal bando o dall'avviso, correlato alla sessione abilitativa, definita dalla Regione che lo emana.

Anche in questo secondo caso all'esame consegue un attestato di qualificazione che copre il requisito formativo di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) del D.M. 1432/2021.

In altre parole, il superamento dell'esame, a valle del corso di formazione o ad accesso diretto, copre esclusivamente il requisito formativo di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) del D.M. 1432/2021 e non anche gli ulteriori requisiti soggettivi, formativi e linguistici richiesti al fine del rilascio dell'abilitazione che dovranno essere accertati dalla Regione prima del rilascio dell'Attestato di abilitazione.

Le Linee guida e lo Standard professionale e formativo del direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, allegati al predetto Accordo sancito in Conferenza delle Regioni e Province autonome stabiliscono, con riferimento al percorso abilitativo con esame finale collocato a valle della frequenza di uno specifico corso di formazione (art. 2, comma 7, lettera e, del D.M.) che:

- l'esame finale, volto a verificare l'acquisizione delle competenze tecnico professionali previste dal corso, è organizzato dall'ente di formazione che ha curato il corso ed è gestito secondo i principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure ai sensi del D.Lgs 13/2013;
- le modalità di espletamento dell'esame sono quelle definite nell'allegato 2 del richiamato Accordo;
- le Regioni provvedono alla definizione della composizione delle Commissioni d'esame;
- al superamento dell'esame finale consegue il rilascio di un attestato di qualificazione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo;
- acquisito l'Attestato di qualificazione il soggetto inoltri istanza di abilitazione alla Regione;
- che la Regione, verificati i requisiti richiesti, provveda al rilascio dell'Attestato di abilitazione utilizzando il modello approvato.

Per quanto innanzi esposto, ai fini di dare attuazione al D.M. 1432/2021, all'Accordo sancito in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (Rep. atti n. 22/48/CR10/C16-C17) e alla D.G.R. n. 811 del 06/06/2022, che ha attribuito a questa Sezione la competenza al rilascio delle abilitazioni professionali ai sensi del citato D.M. nonché alla gestione della procedura relativa alla nomina delle commissioni d'esame, agli esami di

abilitazione, al rilascio degli Attestati di qualificazione e al rilascio degli Attestati di abilitazione sulla base di proprie specifiche disposizioni, si rende pertanto necessario:

- stabilire che l'esame finale, volto a verificare l'acquisizione delle competenze tecnico professionali
 previste dal corso, sarà organizzato dall'ente di formazione che ha curato il corso e dovrà essere
 gestito secondo i principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure ai sensi del D.Lgs 13/2013;
- stabilire che le modalità di espletamento dell'esame sono quelle previste all'allegato 2 del richiamato Accordo (Allegato alla D.G.R. n. 811 del 06/06/2022);
- stabilire che il soggetto erogatore del corso dovrà fornire, alla Sezione Turismo e Internazionalizzazione, per ogni candidato, un fascicolo contenente:
 - 1. attestazione di assolvimento dell'obbligo di frequenza (fissato nell'80% del monte ore totale);
 - 2. attestazione di assolvimento dello stage con indicazione della struttura in cui è stato svolto;
 - 3. le autocertificazioni/documenti relativi ai requisiti di ammissione al corso stabiliti al punto 3 delle "Linee guida regionali per l'erogazione dei percorsi formativi per Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo" approvate con D.G.R. n. 811 del 06.06.2022. Tali autocertificazioni devono attestare che alla data di iscrizione al corso l'interessato era in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione;
 - 4. copia dell'informativa resa al candidato, e dallo stesso sottoscritta, all'atto di iscrizione al corso in ordine al possesso degli ulteriori requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 1432/2021 ai fini del rilascio dell'Attestato di abilitazione indicati al punto 3 delle "Linee guida regionali per l'erogazione dei percorsi formativi per Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo" approvate con D.G.R. n. 811 del 06.06.2022;
 - 5. copia delle attestazioni di conoscenza della lingua inglese e di una ulteriore lingua straniera indicate al punto 3 delle "Linee guida regionali per l'erogazione dei percorsi formativi per Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo" approvate con D.G.R. n. 811 del 06.06.2022.
- stabilire che la Commissione d'esame, sarà nominata, successivamente al completamento del percorso di formazione, con provvedimento del Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione su richiesta dell'ente di formazione che ha erogato il corso;
- stabilire che la richiesta di nomina della Commissione di esame dovrà essere prodotta dall'ente erogatore del corso tramite pec al seguente indirizzo mail: servizioturismo@pec.rupar.puglia.it almeno 20 giorni prima della data proposta per il sostenimento della prima prova d'esame;
- stabilire che la commissione esaminatrice sarà composta da tre membri:
 - 1. Presidente: il dirigente della Sezione turismo e Internazionalizzazione o un suo delegato;
 - Componenti: un funzionario della Regione e un esperto (Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo abilitato da almeno 10 anni) indicato dal soggetto erogatore del corso di formazione;
 - 3. Un Segretario, con funzione di verbalizzazione, indicato dal soggetto erogatore del corso di formazione:
- stabilire che per ognuno dei componenti della Commissione potrà essere nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della Commissione solo nel caso in cui l'assenza o l'impedimento del titolare si protragga per l'intera durata della seduta;
- stabilire che tutte le spese e oneri relativi allo svolgimento dell'esame sono a carico dell'ente erogatore
 del corso, ivi espressamente compresi i compensi per i membri delle Commissioni d'esame e gli oneri
 di trasferta se ed in quanto dovuti;
- stabilire che i compensi spettanti ai membri della Commissione sono quelli stabiliti nella misura prevista dal D.P.C.M. 23 marzo 1995 "Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetto dalle amministrazioni pubbliche" (G.U. n. 134 del 10/06/1995);
- stabilire che l'esame dovrà svolgersi presso la sede dell'ente erogatore del corso o in alternativa presso sede messa a disposizione dal soggetto erogatore del corso e dovrà essere idonea allo svolgimento di tale attività;

- stabilire che al superamento dell'esame finale sarà rilasciato al candidato un Attestato di qualificazione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo secondo il modello allegato 1 al presente atto;
- stabilire che acquisito l'Attestato di qualificazione il soggetto inoltri istanza di abilitazione alla Regione mediante il modello allegato 2 al presente atto tramite pec al seguente indirizzo mail: servizioturismo@pec.rupar.puglia.it;
- stabilre che all'esito delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti dichiarati e richiesti dal D.M.
 1432/2021 si provvederà all'emissione di apposito atto e si provvederà al rilascio dell'Attestato di abilitazione secondo il modello allegato 3 al presente atto.

Pertanto visti:

- l'art. 20 del c.d. "Codice del turismo" approvato con D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79;
- la Legge Regionale n. 17 del 30 aprile 2019 e ss.mm.ii. "Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo";
- il D.M. Turismo n. 1432 del 5 agosto 2021 "Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo";
- l'Accordo approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 16 marzo 2022 Rep. atti n.22/48/CR10/C16-C17;
- la D.G.R. n. 811 del 06/06/2022 "Recepimento dell'Accordo Rep. atti n.22/48/CR10/C16-C17 del 16 marzo 2022. Linee guida in materia di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo";

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal DLgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS 118/2011 e ss.mm.ii

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa e, che qui si intende integralmente riportato di:

stabilire che l'esame finale, volto a verificare l'acquisizione delle competenze tecnico professionali
previste dal corso, sarà organizzato dall'ente di formazione che ha curato il corso e dovrà essere
gestito secondo i principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure ai sensi del D.Lgs 13/2013;

- 2. stabilire che le modalità di espletamento dell'esame sono quelle previste all'allegato 2 del richiamato Accordo 16 marzo 2022, Rep. atti n.22/48/CR10/C16-C17, (Allegato alla D.G.R. n. 811 del 06/06/2022);
- 3. stabilire che il soggetto erogatore del corso dovrà fornire, alla Sezione Turismo e Internazionalizzazione, per ogni candidato, un fascicolo contenente:
 - a) attestazione di assolvimento dell'obbligo di frequenza (fissato nell'80% del monte ore totale);
 - b) attestazione di assolvimento dello stage con indicazione della struttura in cui è stato svolto;
 - c) le autocertificazioni/documenti relativi ai requisiti di ammissione al corso stabiliti al punto 3 delle "Linee guida regionali per l'erogazione dei percorsi formativi per Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo" approvate con D.G.R. n. 811 del 06.06.2022. Tali autocertificazioni devono attestare che alla data di iscrizione al corso l'interessato era in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione;
 - d) copia dell'informativa resa al candidato, e dallo stesso sottoscritta, all'atto di iscrizione al corso in ordine al possesso degli ulteriori requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 1432/2021 ai fini del rilascio dell'Attestato di abilitazione indicati al punto 3 delle "Linee guida regionali per l'erogazione dei percorsi formativi per Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo" approvate con D.G.R. n. 811 del 06.06.2022;
 - e) copia delle attestazioni di conoscenza della lingua inglese e di una ulteriore lingua straniera indicate al punto 3 delle "Linee guida regionali per l'erogazione dei percorsi formativi per Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo" approvate con D.G.R. n. 811 del 06.06.2022.
- 4. stabilire che la Commissione d'esame, sarà nominata, successivamente al completamento del percorso di formazione, con provvedimento del Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione su richiesta dell'ente di formazione che ha erogato il corso;
- 5. stabilire che la richiesta di nomina della Commissione di esame dovrà essere prodotta dall'ente erogatore del corso tramite pec al seguente indirizzo mail: servizioturismo@pec.rupar.puglia.it almeno 20 giorni prima della data proposta per il sostenimento della prima prova d'esame;
- 6. stabilire che la commissione esaminatrice sarà composta da tre membri:
 - a) Presidente: il dirigente della Sezione turismo e Internazionalizzazione o un suo delegato;
 - b) Componenti: un funzionario della Regione e un esperto (Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo abilitato da almeno 10 anni) indicato dal soggetto erogatore del corso di formazione;
 - c) Un Segretario, con funzione di verbalizzazione, indicato dal soggetto erogatore del corso di formazione;
- 7. stabilire che per ognuno dei componenti della Commissione potrà essere nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della Commissione solo nel caso in cui l'assenza o l'impedimento del titolare si protragga per l'intera durata della seduta;
- 8. stabilire che tutte le spese e oneri relativi allo svolgimento dell'esame sono a carico dell'ente erogatore del corso, ivi espressamente compresi i compensi per i membri delle Commissioni d'esame e gli oneri di trasferta se ed in quanto dovuti;
- 9. stabilire che i compensi spettanti ai membri della Commissione sono quelli stabiliti nella misura prevista dal D.P.C.M. 23 marzo 1995 n. 546900 "Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetto dalle amministrazioni pubbliche" (G.U. n. 134 del 10/06/1995);
- stabilire che l'esame dovrà svolgersi presso la sede dell'ente erogatore del corso o in alternativa presso sede messa a disposizione dal soggetto erogatore del corso e dovrà essere idonea allo svolgimento di tale attività;
- 11. stabilire che al superamento dell'esame finale sarà rilasciato al candidato un Attestato di qualificazione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo secondo il modello allegato 1 al presente atto;
- 12. stabilire che acquisito l'Attestato di qualificazione il soggetto inoltri istanza di abilitazione alla Regione mediante il modello allegato 2 al presente atto tramite pec al seguente indirizzo mail: servizioturismo@nec.rupar.puglia.it;

- 13. stabilre che all'esito delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti dichiarati e richiesti dal D.M. 1432/2021 si provvederà all'emissione di apposito atto e si provvederà al rilascio dell'Attestato di abilitazione secondo il modello allegato 3 al presente atto;
- 14. di approvare la modulistica allegata al presente atto, rispettivamente quali: Allegati 1, 2 e 3;
- 15. di individuare ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 quale responsabile dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio degli Attestati di Qualificazione e degli Attestati di abilitazione, la Dott.ssa Domenica Genchi P.O. "Assistenza girudico-amministrativa in materia di turismo";
- 16. dare atto che il presente provvedimento:
 - è composto da n. 11 pagine e n. 7 pagine di allegati;
 - -sarà pubblicato in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito web www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente Provvedimenti dirigenti ai sensi della l.r. 15/2008 e nella sezione Pubblicità Legale Albo provvisorio della Regione Puglia ai sensi del comma 3, art. 20, D.P.G.R. n. 443/2015, nonché nella pagina tematica Turismo del sito web regionale.

Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione Salvatore Patrizio Giannone

Allegato 1)



Codice ATECO: 79.1





ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE

Direttore Tecnico di agenzia di viaggio e turismo

ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del DM n. 1432 del 5 agosto 2021 e dell'Accordo in Conferenza delle Regioni del 16 marzo 2022 Rep. atti n. 22/48/CR10/C16-C17.

CP ISTAT: 1.3.1.8.0 - 3.4.1 - 3.4.1.4

A) rilasciato in esito al superamento dell'esame finale, di cui allo standard professionale e formativo approvato con Accordo del 16 marzo 2022 Rep. atti n. 22/48/CR10/C16-C17, secondo la lettera e) dell'articolo 2, comma 7, del DM n. 1432 del 5 agosto 2021 (denominazione completa dell'ente o azienda che rilascia l'attestato) autorizzato dalla Regione Puglia con (estremi del provvedimento di autorizzazione del corso)_ istituito presso_ ____ (ente, istituto, scuola o polo formativo presso il quale si è svolto il corso) di (città e provincia della sede del corso) nella sessione d'esame espletata il giorno ___ __ (data di espletamento dell'esame finale) B) rilasciato in esito al superamento dell'esame ad accesso diretto bandito dalle Regioni o Province Autonome, secondo la lettera f) dell'articolo 2, comma 7, del DM n. 1432 del 5 agosto 2021 da (Regione o Provincia Autonoma) _ (estremi del provvedimento [bando, avviso pubblico] che istituisce la sessione d'esame) nella sessione d'esame espletata il giorno _ _____(data di espletamento dell'esame finale) Conferito nato/a il (nome cognome) (data di nascita) a ___(luogo, provincia e Stato di nascita) IL PRESENTE ATTESTATO E' VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE Il Responsabile Il Presidente dell'organismo formativo della Commissione esaminatrice Dott. Dott. (luogo e data del rilascio)



Allegato 2)

Mod. Istanza Abilitazione Direttore tecnico Agenzia di viaggio e turismo

Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del Territorio.

Sezione Turismo e Internazionalizzazione.

Marca da bollo di € 16,00

Alla Regione Puglia Sezione Turismo e Internazionalizzazione Via Francesco Lattanzio n. 29 - 70121 Bari Pec: servizioturismo@pec.rupar.puglia.it

Istanza di abilitazione¹ a Direttore tecnico Agenzia di viaggio e turismo ai sensi del D.M. n. 1432 del 5 agosto 2021.

(D.G.R. n. 811 del 06/06/2022 e D.D. n. ___ del ____)

II/La so	ttoscritto/a
Cognon	ne Nome
C.F.	.
data di	nascita
Luogo d	di nascita: Stato Provincia Comune
Resider	nza: Provincia Comune
Via, P.z	za, ecc n CAP
(in caso	di cittadino extracomunitario): titolare di permesso di soggiorno n
rilascia	to da il
con vali	idità fino al;
Tel	E-mail Pec
profess dell'abi A tal fir	CHIEDE i e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 1, del D.M. n. 1432 del 5 agosto 2021 recante "Requisiti ionali a livello nazionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo" il rilascio litazione all'esercizio dell'attività di "Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo". ne, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di natti e di dichiarazioni mendaci ai sensi dagli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R.
_	DICHIARA
- con ri	iferimento ai requisiti soggettivi previsti dall'art. 2, comma 2 del D.M. 1432 del 5 agosto 2021:
	di essere cittadino italiano; oppure
	di essere cittadino di uno Stato membro dell'U.E. ()²;
1 -	

¹ Da trasmettere a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: <u>servizioturismo@pec.rupar.puglia.it</u>
² Indicare lo Stato U.E. di cui si possiede la cittadinanza.

oppt	ile .			
	sere cittadino di uno Stato non membro dell'U.E ()³ e di essere gola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e lavoro;			
□ di go	dere dei diritti civili e politici;			
comi	di non avere subito condanne per reati commessi con abuso di una professione, arte, industri commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 codice penale;			
	di non essere destinatario o sottoposto a misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 67, comma lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.			
- con riferime	ento ai requisiti formativi previsti dall'art. 2, comma 3, del D.M. 1432 del 5 agosto 2021:			
□ di es	ssere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, e precisamente ⁴ rilasciato da			
	5 in data;			
	were adeguata conoscenza delle materie indicate all'art. 2, comma 3, lettera b) del D.M. $/2021$ in quanto 6 :			
	ha conseguito Attestato di qualificazione professionale all'esito di apposito corso di formazione diretto allo svolgimento dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo ai sensi dell'art. 2, comma 7, lettera e) del D.M. 1432/2021 rilasciato da 7 in data			
	;			
	ha conseguito Attestato di qualificazione professionale all'esito di apposito bando emanato dalla Regione ai sensi dell'art. 2, comma 7, lettera f) del D.M. 1432/2021 rilasciato da			
	;			
- con riferime	ento ai requisiti linguistici ⁹ previsti dall'art. 2, comma 4, 5 e 6 del D.M. 1432 del 5 agosto 2021:			
	di essere in possesso di certificazione di conoscenza della lingua inglese di livello10, del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) rilasciata da11 in data			
	;			

³ Indicare lo Stato non membro U.E. di cui si possiede la cittadinanza.

⁴ Inserire la denominazione del diploma conseguito. In caso di diploma conseguito all'estero occorre allegare la documentazione rilasciata da parte della competente autorità italiana che ne comprova l'equivalenza.

⁵ Indicare la denominazione e la sede dell'Istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato che ha rilasciato il diploma.

⁶ Barrare la casella corrispondente al requisito o caso ricorrente.

 $^{^{\}rm 7}$ Indicare la denominazione e la sede dell'ente che ha rilasciato l'attestato di qualificazione.

⁸ Indicare la denominazione e la sede dell'ente che ha rilasciato l'attestato di qualificazione.

⁹ Per il candidato madrelingua sussiste la possibilità, in luogo della certificazione linguistica, di attestare la conoscenza della lingua madre producendo un titolo di studio equivalente almeno al diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito nella lingua madre, indipendentemente dal Paese di nascita o nazionalità dei genitori purché ne sia valutata l'equivalenza da parte della competente autorità italiana. Nella sussistenza di tale fattispecie va allegata alla dichiarazione copia del titolo di studio unitamente alla documentazione rilasciata dalla competente autorità italiana che ne attesta l'equivalenza.

 $^{^{\}rm 10}$ La certificazione deve essere almeno di livello B2.

¹¹ Indicare la denominazione e la sede dell'ente certificatore riconosciuto, ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012 (Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in lingua straniera del personale scolastico) e ss.mm.ii.

	☐ di essere in possesso di certificazione di conoscenza della lingua di
	livello12, del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
	rilasciata da ¹³ in data;
	Nella sola ipotesi di richiedente cittadino straniero:
	☐ di essere in possesso di certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello14, del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) rilasciata da15 in data
	<i>_</i>
•	rivente dichiara altresì di essere a conoscenza che: qualora dai controlli, anche successivi, il contenuto delle dichiarazioni rese risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del D.P.R. 445/2000); al rilascio dell'attestato di abilitazione consegue iscrizione nell'elenco regionale e relativa pubblicazione su siti istituzionali regionali.
L'interes alla via	sato, ai fini della presente procedura, elegge domicilio in
PEC	e prende atto che, per la ricezione di ogni
eventual	e comunicazione inerente alla procedura in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o one della documentazione presentata, lo stesso utilizzerà la PEC.
Allega al	la presente:
	fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità;
	fotocopia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari);
	documentazione rilasciata da parte della competente autorità italiana che comprova l'equivalenza del diploma conseguito all'estero;
	copia della certificazione di conoscenza della lingua inglese;
	copia della certificazione di conoscenza della lingua;
	Altro
C	Data Firma
	

¹² La certificazione deve essere almeno di livello B2.

¹³ Indicare la denominazione e la sede dell'ente certificatore riconosciuto, ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012 (Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in lingua straniera del personale scolastico) e ss.mm.ii.

¹⁴ La certificazione deve essere almeno di livello B2.

¹⁵ Indicare la denominazione e la sede dell'ente certificatore riconosciuto, ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012 (Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in lingua straniera del personale scolastico) e ss.mm.ii.

Trattamento dei dati personali

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR)

<u>Finalità</u>: I dati sono trattati per finalità relative al procedimento concernente l'istanza di abilitazione di direttore tecnico agenzia di viaggio e turismo e per implementare l'elenco dei direttori tecnici pubblicato sul portale istituzionale della Regione Puglia.

Base giuridica: Il trattamento dei dati per la finalità sopra descritta viene effettuato in applicazione della disciplina contenuta nelle seguenti fonti: art. 20 del c.d. "Codice del turismo" approvato con D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79; Legge Regionale n. 17 del 30 aprile 2019 e ss.mm.ii. "Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo"; D.M. Turismo n. 1432 del 5 agosto 2021 "Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo"; Accordo approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 16 marzo 2022 Rep. atti n.22/48/CR10/C16-C17;

D.G.R. n. 811 del 06/06/2022 "Recepimento dell'Accordo Rep. Atti n.22/48/CR10/C16-C17 del 16 marzo 2022. Linee guida in materia di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo"; art. 29 del D.Lgs. n. 206 del 9 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania".

La base giuridica è, quindi, costituita dall'obbligo legale ex art. 6, par. 1, lett. c) del Reg. (UE) 2016/679.

<u>Titolare del trattamento</u>: Regione Puglia, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33, nella persona del Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione pro tempore in qualità di Designato al trattamento *ex* DGR 145/2019, con i seguenti dati di contatto: <u>servizio.turismo@regione.puglia.it</u>; <u>servizioturismo@pec.rupar.puglia.it</u>.

Responsabile della protezione dei dati: Il punto di contatto con il RPD è il seguente: rpd@regione.puglia.it.

Soggetti/Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza: i dati trattati saranno accessibili esclusivamente ai dipendenti della Regione Puglia autorizzati al trattamento ex art. 29 GDPR e non saranno comunicati ad altri soggetti/categorie di soggetti.

<u>Trasferimento in Paesi Terzi</u>: i dati personali trattati non saranno oggetto di trasferimento in Paesi terzi extraeuropei.

<u>Presenza di processi decisionali automatizzati:</u> il trattamento non comporta processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione).

Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati avviene di regola con strumenti cartacei o digitali e, segnatamente, attraverso la stampa della modulistica e dei documenti prodotti e la relativa archiviazione e la gestione e l'archiviazione informatica della documentazione digitale prodotta, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza, adottando misure di sicurezza organizzative, tecniche ed informatiche adeguate.

<u>Conferimento dei dati</u>: L'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte. Ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto.

Periodo di conservazione: I dati forniti dall'interessato, oltre che per ottenere il rilascio dell'abilitazione per l'esercizio della professione, saranno utilizzati anche per implementare l'elenco dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo pubblicato sul portale istituzionale della Regione Puglia (in tale elenco sono riportati, in particolare, il nome e il cognome, gli estremi del provvedimento di abilitazione e del percorso abilitativo – abilitazione per titoli – abilitazione per esame – abilitazione sulla base dell'esperienza professionale acquisita) e pertanto, considerato che tale elenco riveste carattere di pubblico interesse, tali dati saranno conservati, nel rispetto di quanto prevede il manuale di conservazione documentale della Regione Puglia, sino alla data in cui il nominativo dell'interessato sarà presente nel suddetto elenco.

<u>Diritti degli interessati</u>: Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 l'interessato può esercitare i seguenti diritti, presentando apposita istanza al Titolare del trattamento, attraverso i dati di contatto del Designato al trattamento *ex* DGR 145/2019 (Dirigente della Struttura organizzativa competente per materia) come innanzi indicato, o in alternativa contattando il Responsabile della Protezione dei dati al punto di contatto come innanzi indicato:

- Diritto d'accesso: l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
 dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni
 specificate nell'art. 15 GDPR;
- Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- Diritto alla cancellazione: l'interessato ha il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, qualora sussistano i motivi specificati nell'art. 17 GDPR;
- Diritto di limitazione di trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 18 GDPR;
- Diritto alla portabilità dei dati: l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano ed ha il diritto di trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 20 del GDPR;
- Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano nei casi e con le modalità previste dall'art. 21 del GDPR.

<u>Diritto di reclamo</u>: Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, al seguente recapito: Piazza Venezia, 11, c.a.p. 00187 - Roma - protocollo@gpdp.it.

Gli interessati hanno altresì il diritto di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del medesimo Regolamento.

Firma

Allegato 3 Modello Attestato di abilitazione Direttore tecnico A.d.V.







ATTESTATO DI ABILITAZIONE

Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione

Visto il Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 recante "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio"; Visto l'art. 20 dell'allegato 1, del D.Lgs. 79/2011, contenente il "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo"; Visto l'art. 2, comma 1, del D.M. n. 1432 del 5 agosto 2021 recante "Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo"; Vista la D.G.R. n. 811 del 06 giugno 2022 e la D.D. n. ____ del _____"; Vista l'istanza prodotta dal richiedente e le dichiarazione rese relativamente al possesso dei requisiti soggettivi, formativi e linguistici di cui all'art. 2 del D.M. 1432/2021, acquisite agli atti di questa struttura; __ e rilasciato da ____ Visto l'Attestato di Qualificazione ottenuto in data ____ comma 7, lettera e) del D.M. 1432/2021 e dell'accordo sancito in Conferenza delle Regioni e Province autonome il 16 marzo 2022 Rep. atti n. 22/48/CR10/C16-C17, all'esito del Corso di formazione autorizzato dalla Regione con provvedimento n. del _____ e la relativa proposta di Vista l'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento dott. rilascio dell'Attestato di abilitazione; Vista la D.D. n. ____ del ____ di riconoscimento dell'abilitazione ai sensi dell'art. 2 del D.M. 1432/2021; **Attesta** _____ nato/nata a ______ il _____ il _____ che il/la Sig./Sig.ra _____ ______ n. ____ C.F. ______ n.

Direttore Tecnico di agenzia di viaggi e turismo

E' in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2 del D.M. n. 1432 del 5 agosto 2021 e pertanto rilascia il presente

Il presente attestato è rilasciato ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. n. 1432 del 5 agosto 2021.

Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione

Dato a	il	

attestato di abilitazione allo svolgimento dell'attività professionale di: